



Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività realizzate, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Le istruzioni per la segnalazione, **ALL-31 “Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**
- Procedura interna, Segnalazione di sospetti-Wistleblowing, **P-INT-24**
- L'informativa per la privacy **[SGP]**

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile on line, all'interno dello spazio dedicato al “Segnalazione di sospetti” del sito internet della società, ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni

Canali e modalità di segnalazione

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:

Con canali di segnalazione interna

- In forma scritta: le segnalazioni possono essere inviate accedendo al seguente link <https://polver.whistleblowingitalia.eu/> e compilando un questionario. La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata. La segnalazione viene ricevuta dalla persona indicata come gestore della segnalazione e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato dal segnalante un codice che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. Il segnalante riceverà riscontro entro 7 giorni.
- In forma orale: attraverso segnalazione telefonica all'Avv. Alessio Stacchiotti (soggetto esterno incaricato e membro dell'ODV con risorse e conoscenze specialistiche che garantiscono l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza in tutte le fasi della gestione della segnalazione) ai numeri 071.9697023-071.9696969, o prendendo un appuntamento presso lo studio sito in Via G. Leopardi n. 2 (60122) Ancona

Con canali di segnalazione esterna (ad ANAC)

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale
 - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale



- Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

Con divulgazione pubblica (quando ci sono le condizioni) con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio e dell'uso di internet

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento

L'Organizzazione, pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata

Tempistiche di gestione della segnalazione

Il segnalante riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni e un riscontro sull'esito entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento e/o dalla segnalazione

Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Misure di protezione per il segnalante

- Riservatezza
- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

Chi può segnalare e Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

I soggetti legittimati a presentare la segnalazione sono: dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività o servizi presso



soggetti pubblici o privati, volontari, tirocinanti, azionisti e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo. La segnalazione può essere fatta:

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Oggetto della segnalazione in base alla tipologia di ente

L'oggetto delle segnalazioni e i canali utilizzabili variano in base alle caratteristiche dell'ente, come di seguito specificato.

1. Negli enti privati che non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231 le segnalazioni possono riguardare esclusivamente condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;

2. Negli enti privati che hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231 le segnalazioni possono:

- avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;
- avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.



3. Negli enti privati che hanno impiegato la media di almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello Organizzativo 231 e enti privati che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia

Cosa non si può segnalare

Contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse personale che attengono al rapporto lavorativo e le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali.

Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:

- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici